SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A10227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1997.

Revoca della somma di L. 728.031.923 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2021/FPC del 1° ottobre 1990 concernente il piano di finanziamento per interventi su edifici privati danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani. (Ordinanza n. 2727).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2021/FPC del 1° ottobre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1990, con la quale sono state autorizzate spese per interventi nel settore privato nei comuni di Marino, Castelgandolfo, Genzano, Velletri, Nemi, Lanuvio, Grottaferrata, Ariccia e Rocca di Papa, in provincia di Roma;

Considerato che, alla data odierna, risultano non utilizzate le somme di seguito indicate:

Marino	L. 196.127.486
Nemi	» 85.738.549
Grottaferrata	» 27.682.350
Ariccia	» 198.647.844
Rocca di Papa	» 219.835.694;

Considerato che i comuni sopracitati interpellati in data 5 novembre 1996 con nota n. 52548/OO.PP. hanno comunicato la disponibilità residua delle somme sopraindicate, rispetto alle assegnazioni disposte in loro favore, che pertanto possono essere revocate per l'importo complessivo di L. 728.031.923;

Considerato, altresì, che tale somma di lire 728.031.923 risulta disponibile sul capitolo 7590 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 728.031.923 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2021/FPC del 1° ottobre 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A10257

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Este.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante proce-

dura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Este, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A10258

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Sarzana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Sarzana, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A10259

DECRETO 12 dicembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 5097 del 25 novembre 1997 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Pisa ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio, per assemblea del personale indetta dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL nel giorno 24 novembre 1997 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del registro di Pisa è accertato nel giorno 24 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 dicembre 1997

Il direttore regionale: FIORENZA

97A10325

DECRETO 22 dicembre 1997.

Abolizione dei servizi di cassa presso gli uffici periferici del Dipartimento del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato col decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1993, che disciplinano, tra l'altro, l'invio al sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati delle riscossioni in conto fiscale;

Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base alla suddetta delega, ed in particolare l'art. 1, che dispone la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio con effetto dal 1° gennaio 1998;

Visti gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997, e successive modificazioni, che affida al concessionario del servizio riscossione tributi la riscossione, con le modalità previste per il conto fiscale, delle entrate già riscosse dai servizi di cassa degli uffici;

Visti l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1997, che demandano ad apposito decreto dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai fini della riscossione e le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei relativi dati da parte dei concessionari e delle banche;

Visto il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali allegati sotto la lettera *A* e *B*;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il pagamento dei tributi e degli altri proventi già riscossi dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento del territorio, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 2, è utilizzato il modello approvato con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 9 dicembre 1997.

Lo stesso modello è utilizzato per la riscossione delle entrate di cui alle lettere *b), c), d), e), f)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Il decreto dirigenziale di cui sopra si applica anche per ciò che riguarda:

a) la competenza territoriale per l'esecuzione dei versamenti;

b) le modalità di accredito delle somme ai concessionari da parte delle banche e di versamento alle sezioni di tesoreria provinciale da parte dei concessionari;

c) la trasmissione dei dati di riscossione da parte dei concessionari e delle banche.

2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica al centro informativo del Dipartì-

mento del territorio, anche a mezzo di collegamento telematico, i dati relativi alle operazioni di riscossione e di pagamento dei tributi di pertinenza del Dipartimento del territorio effettuate dal concessionario della riscossione.

Art. 2.

1. Le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, in deroga all'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, continuano ad essere riscosse e versate dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento del territorio fino alla data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento che sarà stabilita con successivo decreto dirigenziale, con le stesse modalità e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

2. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalità, di imposte ipotecaria o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del Dipartimento del territorio competente e dagli istituti di credito delegati, con le modalità stabilite nel precedente art. 1.

Le tasse ipotecarie devono essere imputate e versate nella misura del 93% al capo VIII, capitolo 1400 e nella misura del 7% al capo VIII, capitolo 2324.

Art. 3.

1. Per le richieste di formalità ipotecarie e di fogli di mappa devono essere presentati all'ufficio modelli conformi a quelli di seguito indicati:

elenco delle note e delle domande che si presentano per le formalità ipotecarie (allegato 1);

modello di richieste di fogli di mappa (allegato 2).

Deve inoltre essere prodotto un esemplare del modello di pagamento di cui al precedente art. 1, debitamente quietanzato.

2. Il modello di pagamento deve essere unito e conservato rispettivamente con l'elenco delle note e con il modello di richiesta indicato nel comma 1.

Art. 4.

1. Per la determinazione degli importi da versare per imposte ipotecarie e di bollo, per tasse ipotecarie ed, eventualmente, per sanzioni pecuniarie, l'ufficio metterà a disposizione un apposito sportello, a cui il richiedente potrà rivolgersi prima di presentare la formalità allo sportello di accettazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A10326

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma, dell'art. 3 come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 dicembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.687 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicem-

bre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 23 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 23 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 dicembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 dicembre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10327

DECRETO 19 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 dicembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.687 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 23 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 23 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 dicembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 dicembre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10328

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 23 dicembre 1997.

Acquisizione di elementi conoscitivi sul «metodo Di Bella».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerata l'esistenza del cosiddetto «metodo Di Bella» per il trattamento di varie patologie oncologiche;

Considerati i pareri che su detto metodo sono stati resi dalla Commissione oncologica nazionale in data 5 febbraio 1996 e dalla Commissione unica del farmaco in data 8 gennaio 1997 e 5 agosto 1997, nonché il comunicato del comitato di presidenza del Consiglio superiore di sanità in data 16 luglio 1997 e il parere dell'assemblea generale del Consiglio stesso in data 19 dicembre 1997;

Rilevato che da tutti gli organismi suddetti è stata affermata la mancanza di fondamento scientifico documentato del metodo Di Bella e quindi l'insuscettibilità del medesimo all'impiego sistematico sugli ammalati di tutti i tipi di tumore:

che, ciononostante, vengono avanzate istanze all'autorità giudiziaria volte a far dichiarare l'obbligo del Servizio sanitario nazionale di fornire i medicinali necessari alla pratica del metodo terapeutico in questione;

Ritenuto che, inoltre, da parte di singoli cittadini e dai mezzi di comunicazione di massa vengono rivolte a questo Ministero insistenti richieste di avviare una sperimentazione del cosiddetto «metodo Di Bella»;

che, tuttavia, lo svolgimento di una sperimentazione rispettosa dei protocolli previsti dalla normativa vigente richiede la verifica preliminare di deternimati presupposti che, nella specie, non possono non tener conto di tutte le documentazioni disponibili, ivi comprese quelle relative ai casi comunque già trattati;

che è divenuta di pubblico dominio l'esistenza della documentazione clinica relativa ad un consistente numero di tali casi;

che, in considerazione di ciò, l'assemblea generale del Consiglio superiore di sanità, nella succitata seduta, ha fatto propria la richiesta del Ministro della sanità di acquisire «in via preliminare almeno cento cartelle cliniche complete al fine di poter valutare se esistano i presupposti per poter realizzare una sperimentazione clinica sull'associazione delle sostanze (somatostatina, melatonina, bromocriptina, vitamine)»;

che, alla data odierna, tale documentazione, benché più volte richiesta, non risulta pervenuta al Ministero della sanità;

che l'impossibilità di fornire una risposta univoca e definitiva sull'efficacia del metodo in parola, anche per l'effetto dell'amplificazione derivante dai grandi mezzi di comunicazione, ha determinato il diffondersi della convinzione della innocuità del metodo, e della sua possibile validità, con conseguente ricorso incontrollato e massiccio a tale trattamento;

che il conseguente abbandono delle terapie di efficacia realmente sperimentata determina un grave rischio per la sanità pubblica;

che pertanto si rende necessario ordinare al prof. Luigi Di Bella, e a tutti coloro che ne siano in possesso, di consegnare al Ministero della sanità la documentazione inerente il trattamento di patologie oncologiche secondo il metodo di cui sopra;

Visto l'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica in data 22 dicembre 1997;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 27 novembre 1997, recante autorizzazione n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1997;

Ordina

al prof. Luigi Di Bella e a tutti coloro che ne sono in possesso di consegnare al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro, la documentazione clinica di cui alle premesse nel termine di giorni venti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: BINDI

97A10366

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «CerMar Salumi» a r.l., con sede in Castel Campagnano, costituita per rogito Mello Renno, in data 28 luglio 1986, repertorio n. 40386, registro società n. 6047/86, B.U.S.C. n. 3409;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Puliservice» a r.l., con sede in Marcianise, costituita per rogito Ronza, in data 23 gennaio 1988, repertorio n. 27387, registro società n. 7842/88, B.U.S.C. n. 3701;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Nibia» a r.l., con sede in Marcianise, costituita per rogito Marzano, in data 11 aprile 1985, repertorio n. 3629, registro società n. 4485/85, B.U.S.C. n. 3426;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «La Venere» a r.l., con sede in Teverola, costituita per rogito Pelosi, in data 22 febbraio 1990, repertorio n. 6753, registro società n. 12205/91, B.U.S.C. n. 4245;

5) società cooperativa produzione e lavoro «Nuova S. Rocco» a r.l., con sede in Castel Volturno, costituita per rogito Palermiti, in data 19 marzo 1990, repertorio n. 15503, registro società n. 10675/90, B.U.S.C. n. 4098.

Caserta, 2 dicembre 1997

Il dirigente: AGOSTA

97A10271

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. agrituristica Le Tre Querce», in Arpino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 aprile 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa «Soc. coop. agrituristica Le Tre Querce», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Soc. cooperativa agrituristica Le Tre Querce», con sede in Arpino, costituita per rogito notaio Labate Roberto in data 10 gennaio 1987, repertorio n. 32953, registro società n. 2725 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1261/225525, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 dicembre 1997

Il direttore: NECCI

97A10272

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cometa», a r.l., in Pico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 maggio 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cometa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Cometa» a r.l., con sede in Pico, costituita per rogito notaio Turchetta Paolo in data 20 ottobre 1989, repertorio 12342, registro

società n. 3660 del Tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1393/245230, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 dicembre 1997

Il direttore: NECCI

97A10273

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «CO.SA. coop. servizi Alatri a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 giugno 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa «CO.SA. coop. servizi Alatri a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «CO.SA. coop. servizi Alatri a r.l.», con sede in Alatri, costituita per rogito notaio Piacitelli Giovanni in data 18 febbraio 1988, repertorio 2870, registro società n. 5786 del Tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1323/233262, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 dicembre 1997

Il direttore: NECCI

97A10274

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 dicembre 1997.

Variazioni ai finanziamenti autorizzati con i decreti ministeriali 18 maggio 1989 e 18 gennaio 1990 con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che da un riscontro effettuato con la Cassa depositi e prestiti al 10 dicembre 1996 risultavano non utilizzate da parte di alcune province disponibilità già autorizzate con i citati decreti ministeriali per un importo pari a L. 49.459.734.430 in massima parte a motivo dei vari blocchi dell'impegno di spese succedutesi negli anni;

Considerato che a seguito di precisa richiesta di chiarimenti da parte di questa Amministrazione solo alcune province hanno confermato il loro interesse all'utilizzo di detti finanziamenti per gli interventi a suo tempo autorizzati o per altri resisi necessari nel frattempo;

Considerato che appare opportuno revocare i finanziamenti alle seguenti province che non hanno manifestato interesse all'utilizzo di dette disponibilità:

Catania:

S.P. 105 Catania - Gela . . . . . . L. 320.000.000

Caltanissetta:

S.P. 83 e 8 Stazione di Butera » 800.000.000

Chieti:

S.P. 44 ammod. variante . . . . . » 875.000.000
S.P. Fonte Foce - Gissi . . . . » 800.000.000
S.P. San Buono - Palmoli . . . . . » 850.000.000
S.P. Chieti - Ripa Teatina - Tollo . . . . » 800.000.000

Considerato che la provincia di Catanzaro, a fronte di un finanziamento totale autorizzato di L. 8.380.000.000, ha manifestato interesse per l'utilizzo della somma di L. 4.530.000.000;

Considerato pertanto che l'importo dei finanziamenti da revocare assomma a L. 8.295.000.000:

Considerato che sono pervenute richieste, da parte di alcune province all'utilizzo di eventuali disponibilità derivanti dal citato art. 17 della legge n. 67/1988, pari a L. 14.720.000.000;

Considerato che a seguito dell'esame dei progetti all'uopo inviati da parte delle suddette alcuni interventi risultano meritevoli di finanziamento;

Considerato che questa Amministrazione sta procedendo ad un ulteriore accertamento con la Cassa depositi e prestiti sia sull'ammontare dei finanziamenti autorizzati dalla medesima e non concessi da detto Istituto, sia sull'esistenza di economie verificatesi su interventi già conclusi, ai fini di una loro redistribuzione alle province che ne hanno già fatto o ne facciano richiesta;

Decreta:

Art. 1.

I finanziamenti a suo tempo autorizzati con i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990 per le province di seguito elencate e per gli importi a fianco indicati sono revocati:

Catania:

S.P. 105 Catania - Gela ...... L. 320.000.000

Caltanissetta:

S.P. 83 e 8 Stazione di Butera » 800.000.000

Chieti:

S.P. 44 ammod. variante » 875.000.000
S.P. Fonte Foce - Gissi .... » 800.000.000
S.P. San Buono - Palmoli ..... » 850.000.000
S.P. Chieti - Ripa Teatina - Tollo » 800.000.000

Catanzaro .... » 3.850.000.000

L. 8.295.000.000

Art. 2.

È autorizzato il finanziamento ai sensi della legge n. 67/1988 per i nuovi interventi di seguito elencati:

Crotone:

S.P. Crotone - Contrada S. Spirito - Isola Capo Rizzuto (primo lotto) L. 1.500.000.000
S.P. Bivio Fasana - Ponte Vitravo - Bivio Topanello » 1.000.000.000

Ravenna:

S.P. 7 S. Silvestro Felisio » 1.880.000.000

Vibo Valentia:

Incrocio S.S. 18 - S.P. S. Costantino - Francica - S.S. 182 - A 3 .... L. 2.500.000.000
S.P. Vibo Valentia - Triparni - Porto Salvo e di sistem. strada Pisani .... » 1.400.000.000

L. 8.280.000.000

Art. 3.

È autorizzata la devoluzione del finanziamento a suo tempo autorizzato con i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990 per i sottoelencati interventi delle seguenti province:

Agrigento:

stanziamento totale autorizzato: L. 2.245.607.000

nuovi interventi:
S.P. 85 Grotte - Scintillia - Favara .... L. 2.245.607.000

Bari:
stanziamento totale autorizzato: L. 8.624.136.430

nuovi interventi: L. 2.200.000.000
S.P. 5 Arginale - Locone ...
S.P. 8 Strada di bonifica 27 » 526.690.000
S.P. 55 Molfetta - Bitonto ... » 1.044.194.050
S.P. 114 Monopoli - Conversano .... » 834.000.000
S.P. 121 Polignano - Conversano .... » 1.420.000.000
S.P. 138 Piano del Monaco - Ponte Impiso .... » 600.000.000
S.P. 152 Spinazzola - S.S. 168 » 600.000.000
S.P. 184 Cassano - Bitetto ... » 1.400.000.000

Catanzaro:
stanziamento totale autorizzato: L. 4.530.000.000

nuovi interventi:
S.P. Gagliato - S.S. 182 ..... L. 1.000.000.000
S.P. Innesto S.S. 106 - Innesto S.S. 109 .... » 2.030.000.000
S.P. Migliuso - Cancello Case Nocelle .... » 1.500.000.000

Foggia:
stanziamento totale autorizzato: L. 6.109.000.000

nuovi interventi:
S.P. 22 Borgo Celano - Ripristino piano viabile .... L. 267.000.000
S.P. 26 Foggia - S. Marco in Lamis .... » 999.500.000
S.P. 28 (Pedegarganica) manutenzione straordinaria .... » 700.000.000
S.P. 58 Matine - Manfredonia .... » 999.986.300
S.P. 85/86 Ascoli Satriano - Ordona - Foggia .... » 999.999.999
S.P. 90 Ascoli Satriano - Serra La Caccia .... L. 999.999.999
S.P. 95 Cerignola - Borgo Libertà - Candela .... » 999.999.999

Genova:
stanziamento totale autorizzato: L. 3.382.000.000

nuovi interventi:
S.P. 9 di Crocefieschi ...... L. 3.382.000.000

Lecce:
stanziamento totale autorizzato: L. 5.500.000.000

nuovi interventi:
S.P. Lecce - Cavallino - Lizzanello .... L. 5.500.000.000

Lucca:
stanziamento totale autorizzato: L. 2.573.991.000

nuovi interventi:
S.P. 16 S. Romano in Garfagnana .... L. 280.000.000
S.P. 64 di Ugliancaldo (primo lotto) .... » 230.000.000
S.P. 69 Castelnuovo - Colle - Careggine .... » 550.000.000
SS.PP. della Media Valle e della Piana di Lucca .... » 1.513.990.000

Massa Carrara:
stanziamento totale autorizzato: L. 3.200.000.000

nuovi interventi:
S.P. 14 di Podenzana .... L. 1.694.644.000
S.P. di Arlia e Caverdana ... » 1.505.356.000

Treviso:
stanziamento totale autorizzato: L. 5.000.000.000

nuovi interventi:
S.P. 51 Costruzione di un nuovo ponte sul fiume Livenza in comune di Meduna .... L. 2.500.000.000
S.P. 102 «Postumia Romana» sistemazione dell'intersezione con la S.P. 19 «di Vedelago» .... » 2.100.000.000
S.P. 129 Lavori di sistemazione dell'incrocio tra via Perosina e la S.P. 129 .... » 320.000.000
S.P. 129 «Castello» sistemazione incrocio con via Fratta in Comune di S. Zenone degli Ezzelini » 80.000.000

Art. 4.

Si richiamano le disposizioni contenute nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 2 dicembre 1997

Il Ministro: COSTA

97A10214

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1997.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni di conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 27 giugno 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, come risulta corretto con l'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 24 dicembre la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 6,25 per cento al 5,50 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 4,75 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 24 dicembre la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 6,25 per cento al 5,50 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Governatore: FAZIO

97A10367

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995, relativo a «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in filosofia»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;

Preso atto della seguente nota ministeriale n. 1654;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

L'art. 42 dello statuto di questo Ateneo viene così modificato:

Art. 42.

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 1 *(Afferenza e accesso)*. — Il corso di laurea in filosofia è istituito nella facoltà di lettere e filosofia. L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2 *(Durata articolazione e finalità del corso di laurea)*. — Il corso di laurea in filosofia ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea, ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea della facoltà di lettere. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibere del consiglio di corso di laurea.

Art. 3 *(Organizzazione degli studi)*. — Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove d'esame incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dal consiglio di corso di laurea. Le esercitazioni di pratica testuale su testi filosofici in lingua originale, da svolgere nel biennio specialistico per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea indica fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 4 *(Norme generali transitorie)*. — In attesa dell'entrata in vigore dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, le funzioni del consiglio di corso di laurea in filosofia, sono esercitate dal consiglio della facoltà di lettere, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento del consiglio di corso di laurea e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, devono attenersi per quanto concerne la laurea in filosofia alle norme indicate nel *curriculum* didattico che segue.

Art. 5 *(Curriculum didattico)*.

Primo biennio

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico disciplinari:

M07A Filosofia teoretica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio;

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza,

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta all'interno dei settori scientifico disciplinari:

M09A (Pedagogia generale);

M10A (Psicologia generale);

M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione).

Un insegnamento a scelta (in ambiti storici distinti) all'interno dei settori scientifico-disciplinari:

L02A (Storia greca);

L02B (Storia romana);

M01X (Storia medievale);

M02A (Storia moderna);

M04X (Storia contemporanea).

Un insegnamento a scelta all'interno dei settori scientifico disciplinari:

L12A (Letteratura italiana);

L12B (Letteratura italiana moderna e contemporanea);

L12C (Critica letteraria);

L12D (Letterature comparate);

L12E (Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale).

Un insegnamento di lingua straniera (il consiglio di corso di laurea dovrà garantire l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

Secondo biennio

Sei insegnamenti da scegliere all'interno-delle seguenti aree scientifico-disciplinari:

a) area storico-filosofica;

h) area filosofico-teorica;

c) area logico-epistemologica;

d) area semiotico linguistica.

Quattro insegnamenti da scegliere all'interno delle seguenti aree scientifico disciplinari:

a) area delle scienze umane;

b) area storica (insegnamenti diversi da quelli del primo biennio);

c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;

d) area scientifica.

Una prova scritta di un commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione della prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative istituite e coordinate dal consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea potrà organizzare il biennio specialistico per indirizzi, potrà altresì accogliere proposte individuali di sostituzioni o integrazione delle seguenti aree (scienze umane, storica, scienze del linguaggio e della comunicazione) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio di corso di laurea istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dal consiglio di corso di laurea.

Art. 6 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di corso di laurea disciplina, con regolamento, le materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano degli studi ufficiali del corso di laurea stesso, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare:

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno, essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello o i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piano di studio individuali.

Art. 7 *(Ripartizioni disciplinari).* — I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

Area - *Storico-filosofica:*

M08A (Storia della filosofia)
M08B (Storia della filosofia antica)
M08C (Storia della filosofia medievale)
M08D (Storia della filosofia arabo-islamica)
M08E (Storia della scienza).

Area - *Filosofico-teorica:*

M07A (filosofia teoretica)
M07C (Filosofia morale)
M07D (Estetica)
N20X (Filosofia del diritto)
Q01A (Filosofia politica).

Area - *Logico-epistemologica:*

M07B (Logica e filosofia della scienza)
M08E (Storia della scienza)

Area - *Semiotico-linguistica:*

L09A (Glottologia e linguistica)
M07E (Filosofia del linguaggio)

Area - *Delle scienze umane:*

M05X (Discipline demoetnoantropologiche)
M09A (Pedagogia generale)
M09B (Storia della pedagogia)
M10A (Psicologia generale)
M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione)
P10A (Economia politica)
Q05A (Sociologia generale)

Area - *Storica:*

L02A (Storia greca)
L02B (Storia romana)
M01X (Storia medievale)
M02A (Storia moderna)
M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese)
M03C (Storia del cristianesimo antico e medievale)
MG3D (Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo)
M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese)
M04X (Storia contemporanea)
P01D) (Storia del pensiero economico)
Q01B (Storia delle dottrine politiche)

Area - *Delle scienze del linguaggio e della comunicazione:*

L12L (Letterature comparate)
L26A (Discipline dello spettacolo)
L26B (Cinema e fotografia)
Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)

Area - *Scientifica:*

A01A (Logica matematica)
A02A (Analisi matematica)
A02D (Matematiche complementari)
R02A (Fisica teorica)
B02B (Metodi matematici della fisica)
K05A (Sistemi di elaborazione di formazioni)
K05B (Informatica)
K05C (Cibernetica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 ottobre 1997

p. *Il rettore:* SCARAVELLI

97A10246

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 5 maggio 1997;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1996-98;

Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 di autorizzazione;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 446 vigente testo dello statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera secondo il seguente articolato che sostituisce integralmente quello rubricato sotto il titolo «Scuola di specializzazione in farmacia industriale».

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1.

Al settore farmaceutico afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

1) Farmacia industriale;

2) Farmacia ospedaliera;

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 1000 ore di didattica complessiva.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1992, n. 162.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della scuola.

L'afferenza della scuola alla facoltà e/o dipartimento e/o all'istituto è indicata nei singoli statuti.

La sede della scuola è la facoltà di farmacia.

La facoltà, i dipartimenti e/o gli istituti che concorrono al funzionamento della scuola sono indicati nei rispettivi statuti.

Art. 4.

Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alla singola scuola di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università italiana e straniera accettato dalle competenti autorità italiane dal consiglio della scuola e senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione all'orquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore (scuole di durata triennale) di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 8.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

NORME RELATIVE
ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10.

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Il corso di specializzazione in farmacia ospedaliera è disciplinato, oltre che dal presente articolo anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

La scuola ha durata triennale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 2400 ore, sono le seguenti:

Area 1 - *Biologica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico disciplinari:

E07X Farmacologia;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F22A Igiene generale ed applicata.

Area 2 - *Chimica analitica farmaceutica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico disciplinari:

A02B Probabilità e statistica matematica;

C07X Chimica farmaceutica;

C09X Chimica bromatologica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Area 3 - *Tecnologico-applicativa.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa; deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e di tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settori scientifico disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo.

Alla scuola sono ammessi i laureati in:

Chimica e tecnologia farmaceutiche;

Farmacia.

Per l'iscrizione è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

La suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in «Farmacia ospedaliera».

Pavia, 10 dicembre 1997

Il rettore: SCHMID

97A10247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 dicembre 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai:

sig. Giovanni Santangelo, console onorario di Spagna a Catania;

dott. Artur Schuschnigg, console generale dell'Austria a Trieste.

97A10283

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 dicembre 1997

Dollaro USA	1743,96
ECU	1939,98
Marco tedesco	981,13
Franco francese	293,18
Lira sterlina	2905,61
Fiorino olandese	870,67
Franco belga	47,548
Peseta spagnola	11,592
Corona danese	257,49
Lira irlandese	2531,36
Dracma greca	6,223
Escudo portoghese	9,593
Dollaro canadese	1214,88
Yen giapponese	13,421
Franco svizzero	1214,88
Scellino austriaco	139,45
Corona norvegese	239,39
Corona svedese	223,80
Marco finlandese	323,86
Dollaro australiano	1142,99

97A10368

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Galeno - Società cooperativa edificatrice a r.l.», in Firenze.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1997 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Galeno - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 18 maggio 1998.

97A10282

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valore civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1997, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la seguente motivazione:

«In occasione del violento sisma che interessava vaste zone dell'Umbria e delle Marche, causando vittime e ingentissimi danni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si prodigava sin dalle prime ore con uomini e mezzi in aiuto delle popolazioni colpite negli affetti e nei beni e si adoperava con perizia ed encomiabile professionalità per il recupero e la salvaguardia del prezioso e insostituibile patrimonio artistico. Nonostante l'incessante ripetersi di scosse telluriche di elevata intensità, proseguiva poi instancabilmente a prestare, in ogni momento e in ogni circostanza, incondizionata ed efficiente assistenza, sicuro e significativo riferimento per i cittadini e gli altri soccorritori». — Autunno-inverno 1997.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1997, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile al comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino, con la seguente motivazione:

«In occasione del violento incendio divampato all'interno della cappella della Sacra Sindone e del palazzo reale, gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino, incuranti dei rischi per la propria incolumità fisica, si prodigavano con costante impegno in una meritoria opera di contenimento dei danni e riuscivano, con il loro contributo di perizia ed esperienza professionale, a salvare dalle fiamme la preziosa reliquia, meritando così il plauso commosso della cittadinanza e della Nazione tutta». — 11 aprile 1997 - Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1997, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate, con le seguenti motivazioni:

1) vigile del fuoco Cavallari Armando. — «Nel corso di difficoltoso intervento di recupero di un giovane precipitato in un dirupo e rimasto aggrappato ad uno spuntone di roccia, con generoso slancio e incurante del grave rischio personale riusciva, appeso nel vuoto, a raggiungere il malcapitato e a trasportarlo in salvo fino alla sottostante scogliera». — 30 aprile 1996 - Aci Castello (Catania);

2) vigile del fuoco De Santis Bruno. — «Libero dal servizio, con generoso slancio interveniva, insieme ad un collega, in soccorso di quattro giovani rimasti intrappolati in un fuoristrada trascinato dalla corrente impetuosa di un fiume in piena, riuscendo a raggiungere i malcapitati e a trarli in salvo a riva». — 26 novembre 1996 - Vetralla (Viterbo);

3) vigile del fuoco Proietti Luca. — «Libero dal servizio, con generoso slancio interveniva, insieme ad un collega, in soccorso di quattro giovani rimasti intrappolati in un fuoristrada trascinato dalla corrente impetuosa di un fiume in piena, riuscendo a raggiungere i malcapitati e a trarli in salvo a riva». — 26 novembre 1996 - Vetralla (Viterbo).

97A10260

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Finanziamento per l'intervento di «Disinquinamento del territorio comunale di Acquappesa» nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1997 è determinato il finanziamento per l'intervento «Disinquinamento del territorio di Acquappesa» in L. 1.284.904.336, che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG.

97A10217

Finanziamento per l'intervento di «Disinquinamento del territorio costiero Tortona Diamante secondo lotto» nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1997 è determinato il finanziamento per l'intervento «Disinquinamento del territorio costiero Tortona Diamante secondo lotto» in L. 2.064.231.137, che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG.

97A10218

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 488/97 del 18 novembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eugal Laboratorio Chimico Farmaceutico S.r.l., con sede in via Fabbriche, 18, Serravalle Scrivia (Alessandria), codice fiscale 00430290106.

Specialità: LODIS:

30 compresse 2 mg A.I.C. n. 026112019,

è ora trasferita alla società: Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 819/97 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale: IGROSELES:

«mite» 28 compresse 50+12,5 mg, n. di A.I.C.: 024763068.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: magnesio carbonato 95,0 mg - sodio laurilsolfato 3,3 mg - amido di mais 39,7 mg - gelatina 2,0 mg - magnesio stearato 5,0 mg.

Specialità medicinale: IGROSELES:

28 compresse 100+25 mg, n. di A.I.C.: 024763056.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: magnesio carbonato 190,0 mg - sodio laurilsolfato 6,6 mg - amido di mais 79,4 mg - gelatina 4,0 mg - magnesio stearato 10,0 mg.

Società: Schwarz Pharma S.p.a., via Felice Casati, 16, 20124 Milano.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 849/97 del 18 novembre 1997

Società: Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, Cassina de' Pecchi, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

È modificata la ragione sociale della Società Alcon Pharmaceuticals Ltd. con sede in 6201 South Freeway, Fort Worth (Texas), U.S.A., in Alcon Laboratoires Inc. con sede in 6201 South Freeway, Fort Worth (Texas), U.S.A.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 87[illegible] del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: BILAXINA:

«forte» 20 confetti, n. di A.I.C.: 011899059.

Titolare A.I.C.: Società Giuliani S.p.a., via Palagi, 2, 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvato il cambio di denominazione della specialità medicinale in oggetto da BILAXINA «FORTE» a «CONFETTI LASSATIVI GIULIANI C.M.».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 879/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: GYNESTREL:

lavanda vag. 5 flaconi 125 ml; n. di A.I.C. 027871019;

soluzione vag. 10 bustine 10 ml; n. di A.I.C. 027871021.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1, 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto-legge n. 539/1992 (escluso OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto-legge n. 539/1992 del 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lettera *a)*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 880/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: VICITINA:

Urto iv os 6f 5 ml 1 g; n. di A.I.C.: 000761015;

10 fiale 5 ml; n. di A.I.C.: 000761027.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., strada Solaro, 75/77, 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica.

Si autorizza la restrizione delle indicazioni terapeutiche e pertanto l'unica indicazione da riportare deve essere «stati carenziali di vitamina C».

97A10317

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NCR n. 507/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: SINVACOR nella forma e confezione: «40» 10 compresse rivestite 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni. 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla Società Merck Sharp & Dohme Ltd nello stabilimento sito in Shotton Lane, Cramlington (Regno Unito). Le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società Merck Sharp & Dohme S.p.a. nello stabilimento sito in via Emilia, 21, Pavia; sia dalla società Neopharmed S.p.a. nello stabilimento sito in via Pordoi, 18, Baranzate di Bollate (Milano); sia dalla società Merck Sharp & Dohme B.V. nello stabilimento sito in Waarderweg, 39, Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40» 10 compresse rivestite 40 mg;

A.I.C. n. 027209042 (in base 10) 0TYCBL (in base 32);

classe: «A - Nota 13»; prezzo L. 55.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: simvastatina mg 40;

eccipienti: lattosio, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido, talco, ossido ferrico rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia:

riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale ed LDL (lipoproteina a bassa densità) in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata;

riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata.

Cardiopatia coronarica:

nei pazienti con cardiopatia coronarica SINVACOR è indicato per:

ridurre il rischio di mortalità;

ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale;

ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (bypass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 508/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: ZOCOR nella forma e confezione: «40» 10 compresse rivestite 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 07472570154.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Merck Sharp & Dohme Ltd nello stabilimento sito in Shotton Lane, Cramlington (Regno Unito). Le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società Merck Sharp & Dohme S.p.a. nello stabilimento sito in via Emilia, 21, Pavia; sia dalla società Neopharmed S.p.a. nello stabilimento sito in via Pordoi, 18, Baranzate di Bollate (Milano); sia dalla società Merck Sharp & Dohme B.V. nello stabilimento sito in Waarderweg, 39, Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse rivestite 40 mg;

A.I.C. n. 027216035 (in base 10) 0TY053 (in base 32);

classe: «A - Nota 13»; prezzo L. 55.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: simvastatina mg 40;

eccipienti: lattosio, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido, talco, ossido ferrico rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia:

riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale ed LDL (lipoproteina a bassa densità) in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata;

riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata.

Cardiopatia coronarica:

nei pazienti con cardiopatia coronarica MEDIPO è indicato per:

ridurre il rischio di mortalità;

ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale;

ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (bypass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A10318

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Parlamento nazionale 16 dicembre 1997 recante: «Nomina del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1997).

I nominativi dei firmatari della deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 14 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono stati invertiti, e, pertanto, dove è scritto:

«Il Presidente
del Senato della Repubblica
VIOLANTE»,

leggasi:

«Il Presidente
del Senato della Repubblica
MANCINO»

e, viceversa, dove è scritto:

«Il Presidente
della Camera dei deputati
MANCINO»,

leggasi:

«Il Presidente
della Camera dei deputati
VIOLANTE».

97A10369

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189